



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

dott. Gianmichele Marcelli

Presidente

dott. Ugo Pastore

Consigliere

dott. Pier Giorgio Palestini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 542 degli affari civili contenziosi per l'anno 2012, vertente

tra

-Impresa Edile Morettini Paracucchi Giorgio, rappresentata e difesa come in atti;

-parte appellante

e

-Comune di Venarotta, rappresentato e difeso come in atti;

-parte appellata;

e

-D'Emidio Mario, rappresentato e difeso come in atti ;

-parte appellata

e

-Capriotti Giovanni, Guaiani Serafino, Unipol SAI già Fondiaria SAI Assicurazioni spa, Unipol Assicurazioni spa, rispettivamente rappresentati e difesi come in atti;

-parti appellate

e

-Zampini Pierluigi, rappresentato e difeso come in atti ;

-parte appellata contumace

Oggetto: *appalto.*

Conclusioni delle parti : *come in atti*

Fatto e diritto

1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri



di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.

Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come richiamati negli atti difensivi di parte.

2. Occorre preliminarmente rilevare che il presente procedimento costituisce grado di appello del solo giudizio (riunito) di primo grado RG n. 476/07 del Tribunale di Ascoli Piceno, vertente tra il Comune di Venarotta e l' Impresa Edile Morettini Paracucchi Giorgio , definito con l'ordinanza ex art. 186-quater cpc, in data 13.3.2012, qui impugnata.

L'altro giudizio (RG n. 1700/07 Tribunale di Ascoli Piceno) incardinato dalla Impresa Morettini Paracucchi Giorgio nei confronti di vari tecnici intervenuti nell'appalto per cui è causa (per essere "manlevata" in caso di soccombenza contro il Comune di Venarotta), risulta riunito al primo dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno. Tuttavia l'ordinanza qui impugnata, pronunciando sulla sola domanda del Comune di Venarotta, ha di fatto separato i due giudizi : (a) definendo quello n. 476/07 RG e (b) rinviando per la decisione quello di cui al n. 1700/07 RG.

Dalla lettura del provvedimento gravato risulta evidente che la pronuncia si è correttamente limitata ai soli soggetti del giudizio n. 476/07 RG ed alle domanda in esso ritualmente proposte.

La domanda proposta (irritualmente) dal Comune nella richiesta ex art. 186 quater cpc, nei confronti di soggetto estraneo al giudizio RG 476/07 (cioè il direttore dei lavori ing. D'Emidio), non è stata esaminata. A parte l'evidente irritualità dell'invocata estensione di domanda/contraddittorio, l'omissione di pronuncia del Tribunale avrebbe potuto, al più, costituire motivo di appello incidentale da parte del Comune di Venarotta ma non certo – come avvenuto - motivo di appello principale da parte dell'Impresa Morettini per far valere una domanda di controparte.

Sul punto non vale insistere oltre se non per rilevare che il motivo di gravame proposto dall'appellante nei confronti del D'Emidio: (a) è carente di interesse se inteso a far valere un'omissione di pronuncia sulla domanda del Comune nei suoi confronti, (b) è inammissibile per difetto di contraddittorio se inteso ad ottenere l'accoglimento di una pretesa non oggetto del giudizio di impugnazione ed oggetto di distinto procedimento ancora da decidere.

3.Va poi precisato – ancora sul piano processuale – che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi (e non pregiudica la sorte delle singole azioni) per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo (ex multis Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15383).

Pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide



simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (Cass. Sez. III, 13 luglio 2006, n. 15954).

Nei confronti del presente giudizio di appello (riguardante il solo proc. n. 476/07 del Tribunale) i convenuti nel proc. riunito RG n. 1700/07 del Tribunale di Ascoli Piceno, restano soggetti del tutto estranei tant'è che il giudizio di cui sono parti contro l'Impresa Morettini Paracucchi Giorgio ha visto la fissazione della precisazione delle conclusioni e quindi deve ancora essere definito.

Correttamente l'appellante, nell'atto introduttivo del grado, ha chiarito di non aver proposto alcuna domanda nei confronti convenuti in RG.n. 1770/07 cit. (con la rilevata eccezione dell'ing. D'Emidio) e di aver notificato l'impugnativa solo per in funzione di *litis denuntiatio*.

Il Collegio condivide che la notifica dell'appello de quo non ha valore di "*vocatio in ius*" ma di mera "*litis denuntiatio*" nei confronti dei soggetti sopra indicati, sicché : (a) questi ultimi non sono diventati, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, (b) nessuna pronuncia va emessa nei loro confronti , (c) non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (v. *Cassazione civile, sez. I, 21/03/2016, n. 5508*).

4. Tanto premesso ritiene il Collegio che, nell'esaminare il presente gravame, può opportunamente farsi ricorso al principio della "ragione più liquida" che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis *Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002*).

Sul punto appare decisivo l'accertamento, nel merito, dell'esistenza dei vizi/difetti dedotti dal Comune e riscontrati dal primo giudicante.

5. Va innanzitutto rilevato che nella relazione per ATP in data 8.8.2005, il consulente ebbe ad accertare quanto segue:

“Descrizione dello stato dei luoghi.

La piazza pubblica oggetto di causa è sita in Comune di Venarotta (AP) ed edificata in forza di Programma di recupero urbano-Zona PEEP "CONA".

La piazza confina a Est, Ovest e Sud, con locali commerciali che si affacciano su portici (vedi foto n. 1) ed,



a Nord, con una zona sistemata presumibilmente a parcheggio (vedi foto n. 3) (presenza di griglie verdi modulari salva erba in cls) con retrostante zona verde.

La piazza in esame è accessibile per mezzo di due scalinate ed una strada carrabile che la collegano alla sovrastante strada comunale esistente posta a Nord.

Oltre agli accessi descritti, la piazza è facilmente fruibile anche dai piani inferiori e conseguentemente dalla strada comunale Cona, per mezzo di un ascensore e di una scalinata poste sull'angolo Sud-Est della piazza in esame.

La piazza presenta due tipi di pavimentazione (vedi foto n. 2-4-8), di cui la maggior parte in mattonelle di gres porcellanato dimensioni cm. 33x33 poste in opera con fuga (vedi foto n. 1-2), mentre la restante parte, posta sul lato Nord e di larghezza media pari a circa ml. 4,60 è pavimentata con mattonelle di cemento vibrato dimensioni cm. 12,5 x 25,00 (vedi foto n. 8). I portici sono pavimentati con mattonelle di gres porcellanato dimensioni cm. 32,00 x 16,00, con fidativi battiscopa delle stesse dimensioni e materiale.

I tipi di pavimentazione sono state identificate dallo scrivente solo in base ad un'analisi visiva confermata dalle schede tecniche delle pavimentazioni trasmessa al sottoscritto dal Geom. M. Guglielmi CTP dell'Impresa Morettini Paracucchi (vedi Ali. n. 5).

Lo scrivente, per una migliore identificazione e posizionamento dei vari tipi di pavimentazione, ha redatto una tavola grafica, nella quale sono evidenziati, con diverse colorazioni, i vari tipi di timonelle poste in opera e precisamente (vedi tavola allegata):

-colorazione verde per la pavimentazione tipo A, costituita da mattonelle in cemento strato dimensioni 25x12,50 cm

-colorazione rossa per la pavimentazione tipo B, costituita da mattonella in gres porcellanato dimensioni 33x33 cm

-colorazione grigio per la pavimentazione tipo C, costituita da mattonella in gres pacellanato dimensioni 32,5x16 cm.

In merito alla pavimentazione tipo C, lo scrivente precisa che la sua identificazione è scaturita solo da un'analisi visiva della superficie di calpestio in quanto la zona porticati, ove la stessa è posizionata, alla data dei sopralluoghi non presentava problemi o difetti visibili che avrebbero reso necessario l'esecuzione di eventuali sondaggi.

Sono visibili giunti di dilatazione (vedi foto n. 7). realizzati durante la posa in opera della pavimentazione della piazza e posti ogni dodici mattonelle (interasse ml. 4,00 circa).

Al centro della piazza ed a confine fra i due tipi di pavimentazioni è presente un piedistallo per scultura e fioriera e alloggiamento di corpi illuminanti.

La pavimentazione della piazza si presenta in più punti mancante (vedi foto n. 1-2-3-4), come riportato nella tavola grafica allegata, con presenza, su gran parte delle mattonelle, di lesioni ramificate (vedi foto n. 2-5) che hanno causato la rottura di tali mattonelle. Nelle zone di raccordo fra le pavimentazioni e le griglie di raccolta acqua piovana, in alcuni tratti si nota la presenza di un taglio delle mattonelle eseguito non a regola d'arte e la mancanza di idonea sigllatura fra la pavimentazione e il telaio della griglia (vedi foto n. 11-12-). Nelle zone prive di pavimentazione si



evidenziano interventi di rimaneggiamento della superficie di calpestio, mediante posa in opera di malta fino al raggiungimento del livello della preesistente pavimentazione.

Datante il primo sopralluogo del 30 Maggio 05 la superficie rimaneggiata si presentava in pessimo stato di conservazione, con evidenti segni di sgretolamento.

Successivamente, come verificato durante il sopralluogo del 28 Luglio 2005, la zona rimaneggiata evidenziava l'esecuzione di un successivo intervento, consistente nella posa in opera di malta, con creazione di una superficie più compatta rispetto alla precedente.

La restante area, ancora pavimentata, versa in un pessimo stato di conservazione, infatti la maggior parte delle mattonelle risultano lesionate e non ben collegate al sottofondo. La zona pavimentata con mattonelle da 25x 12,50, in più punti evidenzia avvallamenti e protuberanze (vedi foto n. 8)..

Per un corretto svolgimento delle operazioni peritali, lo scrivente ha ritenuto opportuno eseguire dei sondaggi al fine di verificare le condizioni del massetto sottostante il pavimento, lo spessore dello stesso e le modalità di esecuzione dei giunti di dilatazione e di posa in opera delle mattonelle e verificare l'eventuale presenza di guaina impermeabilizzante.

A tal fine sono stati eseguiti n. 4 sondaggi con relativa asportazione delle mattonelle, di cui i sondaggi n. 1 e n.2 (vedere tavola grafica allegata) in data 28/07/2005 ed i sondaggi n. 3 e n.4 in data 03/08/2005.

Tali sondaggi, la cui posizione è riportata nella tavola grafica allegata, hanno permesso di accertare quanto segue:

- La pavimentazione principale della piazza (sondaggio n. 1), realizzata con mattonelle da cm. 33x33 di spessore mm. 9,00, in gres porcellanato, risulta posata in opera con collante, soprastante un massetto di calcestruzzo, dello spessore pari a cm. 9,50 circa, con sottostante guaina impermeabilizzante (vedi foto n. 5-6). Le stesse caratteristiche sono state riscontrate nella zona in cui è stato eseguito il sondaggio n. 3, ove era presente un massetto di calcestruzzo di spessore da cm. 7.50.

- La pavimentazione della zona posta a nord (sondaggio n. 2), realizzata con mattonelle di cemento vibrato dimensioni da cm. 25,00 x 12,50, ha uno spessore di cm. 2, posata in opera con collante su m massetto di calcestruzzo, dello spessore pari a cm. 9,00 circa, con sottostante guaina impermeabilizzante (vedi foto n. 10). Le stesse caratteristiche sono state riscontrate nella zona in cui è stato eseguito il sondaggio n. 4, ove era presente un massetto di calcestruzzo di spessore da cm. 8,50

- Il massetto visionato, a parere dello scrivente, risulta poco consistente soprattutto nelle zone sottoposte ai sondaggi n. 1, n. 2 e n. 4. Anche nella zona sottoposta al sondaggio n. 3, l'asportazione della mattonella causava il distacco di circa 2/3 cm. di massetto che rimaneva unito al collante di posa della mattonella.

- Nei sondaggi effettuati non è stata rinvenuta rete in acciaio elettrosaldata;

- Durante l'esecuzione dei sondaggi n. 1 e n. 3, è stata rilevata la presenza di un giunto di dilatazione superficiale che interessava esclusivamente lo spessore delle mattonelle della pavimentazione (vedi foto n. 7)..



Durante i sopralluoghi è stato accertato, tramite battitura, che la maggior parte delle mattonelle di dimensioni da cm. 33x33 non risultavano ben ancorate al sottofondo.

(...)

Nei luoghi oggetto di causa, la raccolta delle acque meteoriche, avviene attraverso canali interrati coperti da griglie metalliche, posizionate come appresso descritto:

- in aderenza delle colonne che delimitano il portico sul lato est (tratto A-B nella tavola grafica allegata) ove sono visibili esternamente n. 23 grate intere + mezza grata (vedi foto n. 19-20).;*
- lungo la linea che delimita la parete Nord del vano scala fino a giungere e oltrepassare la parete circolare lato Ovest del fabbricato commerciale (tratti B-C, D-E e F-G nella tavola grafica allegata), ove sono visibili esternamente n. 34 grate + mezza grata;*
- lungo la linea di separazione fra la zona pavimentata e l'area destinata a verde e parcheggio posta sul lato Nord (tratto G-H nella tavola grafica allegata) ove sono visibili esternamente n. 50 grate. - due brevi tratti, individuati con le lettere I-L e N-O nella tavola grafica allegata ove nel complesso sono visibili esternamente n. 9 grate (vedi foto n. 3-4).;*

Per quanto concerne gli altri due tratti, individuati nella tavola grafica allegata con tratteggio e distinti con le lettere L-M e P-Q, lo scrivente precisa che gli stessi alla data dei sopralluoghi risultavano completamente coperti da malta cementizia.

Le canaline di raccolta acqua piovana sono costituite da griglie metalliche rimovibili in ferro zincato del peso di Kg. 3,28 cadauna, poggianti all'interno di telai di sezione ad L, di dimensioni pari a cm. 100 di lunghezza e cm. 15 di larghezza (vedi foto n. 15)., anch'essi di ferro zincato e del peso di Kg. 1,200 cadauno.

I telai descritti, in seguito agli accertamenti eseguiti in loco, risultavano facilmente asportabili, in quanto non dotati di idonei appoggi ed idonei ancoraggi (zanche mancanti o non ancorate a regola d'arte) (vedi foto n. 12).

In base agli accertamenti eseguiti, tutte le canalette risultano realizzate con acciaio inossidabile a sezione ad U (vedi foto n. 14-18)..

Alla data del sopralluogo del 28/07/2005 lo scrivente ha visionato le canalette di scolo delle acque meteoriche nei seguenti punti

- in corrispondenza della quinta e ottava griglia del tratto AB a partire dal punto B che, alla data dei sopralluoghi risultavano fuori dalla loro sede e poggiate all'interno della canaletta di scolo;*

Alla data del sopralluogo del 03/08/2005 lo scrivente, alla presenza delle parti, ha visionato le canalette di scolo delle acque meteoriche nei seguenti tratti:

- in corrispondenza della prima griglia del tratto AB a partire dal punto B;*
- in corrispondenza della prima e terza griglia del tratto BC a partire dal punto B;*
- in corrispondenza della settima griglia del tratto DE a partire dal punto E;*
- in corrispondenza della griglia posta sul tratto GLI, nel punto di intersezione con il tratto NO;*

In seguito a tali ispezioni è stata accertato quanto segue:



- la mancanza di n. 2 griglie e relativi telai in corrispondenza del tratto AB (5^a e 8^a griglia a partire dal punto B), ove è stata accertata la presenza di detriti e materiali vari;
- La maggior parte delle griglie presenti nei vari tratti hanno subito una consistente traslazione verticale verso il basso (vedi foto n. 11-12).
- la mancanza di idonee basi di appoggio dei telai;
- Il tratto trasversale NO risulta completamente ostruito da sabbia, pietrisco e materiali vari;
- Nel tratto BC risulta presente un ristagno di acqua all'interno delle canalette, con presenza di detriti e materiali vari;
- Il tratto GH presenta le pareti laterali della canaletta imbottite con cemento, cori conseguente riduzione della sezione della stessa;
- La maggior parte delle griglie, non risultano complanari con la pavimentazione;
- In tutti i tratti visionati è stata rilevata la presenza di una guaina impermeabilizzante sovrapposta alle pareti perimetrali delle canalette di acciaio;
- La maggior parte delle canalette presentavano al loro interno detriti e rifiuti vari;

(...)

Durante i sopralluoghi è stata accertata la presenza di battiscopa posti in opera con fuga, costituiti da mattonelle di Gres Porcellanato dimensioni cm. 32,5x16, posti in opera sull'intero perimetro dell'edificio commerciale, sul perimetro dei vano scala e delle colonne (vedi foto n. 4-19-20).

La maggior parte dei battiscopa sono posti in zone coperte (portici) e, in parte, in zone esterne non coperte.

In seguito ai vari sopralluoghi è stato accertato quanto segue:

- nei tratti esterni ai porticati, individuati nella tavola grafica allegata con i numeri 1-2 e 3-4, si notano numerose mattonelle mancanti, mentre i restanti elementi risultano non ben ancorati al sottofondo;
- Nelle zone ove è avvenuto il distacco dei battiscopa si nota che, l'area di posa di tali elementi, è rimaneggiata dello stesso colore del fabbricato;
- nel porticato lato Est si notano due elementi del battiscopa non ben collegati al sottofondo

In base a quanto accertato e sopra esposto, lo scrivente ritiene che tutti i battiscopa posti nei tratti 1-2 e 3-4 (vedere tavola grafica allegata), debbono essere totalmente sostituiti, per un totale di ml. 37,60, mentre la quantità di battiscopa da sostituire nelle zone coperte è limitata a ml. 0,65.

(...)

In seguito ai vari sopralluoghi, è stato accertata la presenza di infiltrazioni nelle seguenti zone:

1) zona sottostante l'intersezione tra il muro di tamponamento circolare dell'edificio ed i tratti delle griglie di raccolta acqua piovana (vedi foto n. 19-21-22) individuati con le lettere D-E e F-G nella tavola grafica allegata.

2) nella zona sottostante il punto B, accertata alla data del sopralluogo del 28/07/2005, in seguito all'esecuzione di una verifica eseguita per mezzo del versamento di acqua nel tratto di canaletta BC



(vedi foto n. 17).

In seguito a tale verifica è stata accertata la presenza di un tubo in plastica grigia che si immette all'interno della canaletta (vedi foto n. 16) e a tal proposito il Geom. Guglielmi ha dichiarato, in sede a sopralluogo del 03/08/2005, "... non realizzato dall'impresa Morettini " (vedi allegato n. 2). Per quanto concerne la sistemazione delle due infiltrazioni sopra descritte, dovranno essere eseguite le seguenti opere:

- infiltrazione 1) demolizione pavimentazione e sottofondo circostante la canaletta di scolo nella zona di intersezione fra quest'ultima e la tamponatura circolare del locale commerciale. Chiusura per circa cm. 50, su ambedue le direzioni, del piano orizzontale dell'attuale griglia a partire dal perimetro circolare dell'edificio, compreso l'impermeabilizzazione, il assetto ed il rifacimento della nuova pavimentazione e relativo zoccolino di battiscopa.
- Infiltrazione 2) sistemazione a regola d'arte della zona di innesto del tubo grigio con la canaletta, compresa l'impermeabilizzazione a regola d'arte.

Oltre a quanto detto, dovrà essere eseguita un accurata pulizia di tutte le canalette presenti nella piazza oggetto di causa.

In merito allo smaltimento di acque bianche e nere e alla condotta idrica di adduzione, lo scrivente in sede di sopralluogo non ha accertato, per quanto visibile, altre infiltrazioni che facciano presumere rotture, lesioni o errata esecuzione delle stesse, poiché non sono presenti tracce di perdite all'interno dei locali sottostanti la piazza in oggetto (vedi foto n. 23-24).. Per i motivi sopra esposti, lo scrivente, non ritiene opportuno procedere ad ulteriori sondaggi al fine di verificare lo stato delle condotte, nel caso in esame non localizzabili, vista la mancanza di elaborati grafici esecutivi di tali impianti."

6. L'accertamento peritale ha quindi consentito di rilevare :

- (a) lesioni e distacco di gran parte delle mattonelle della piazza non ben ancorate al sottofondo;
- (b) massetto di sottofondo della pavimentazione poco consistente;
- (c) imperfetta realizzazione di alcune opere di raccolta delle acque meteoriche (realizzata attraverso canali interrati coperti da griglie metalliche);
- (d) distacco di parte dei battiscopa nelle zone indicate dal consulente;
- (e) presenza di infiltrazioni nelle zone indicate dal consulente.

Per quel che riguarda i vizi relativi ai battiscopa ed alle grate metalliche (con distacco della pavimentazione aderente) essi risultano riconosciuti dall'appellante nella missiva in data 10.5.2002 (in atti).

7. Il consulente ha anche accertato che le caratteristiche di resistenza minima a rottura del calcestruzzo di completamento del fondo stradale utilizzato dall'appellante sono risultate



“decisamente inferiori” rispetto alle prescrizioni di progetto (v. ATP/2006 e Ctu).

Inoltre:

- il progetto stesso prevedeva, per il manufatto da realizzare, come carico dovuto ai pesi propri ed a quelli permanenti un valore di 680 kg/mq ed un sovraccarico accidentale di esercizio riferibile al transito veicolare un valore di 800kg/mq: consentiva cioè la circolazione di autovetture, furgoni o camion con l'ovvia esclusione di trasporti e carichi stradali eccezionali;
- in effetti sin dall'apertura al transito della piazza, al termine dei lavori per cui è causa, il Comune aveva apposto un cartello con il divieto di accesso per mezzi con portata superiore a 35 q (teste Micucci, Frattari, Martini), compatibile con la resistenza al carico dell'opera progettata;
- non è stata fornita alcuna prova adeguata che sulla piazza siano transitati mezzi di portata superiore ai 35 q (la presenza di un camion con gru, di un camion frigorifero, di un bobcat per rimuovere la neve, di un mezzo su cui è stata portata una cassaforte, richiamati dall'appellante sulla base della prova testi, appaiono non solo eventi episodici ma si riferiscono tutti a mezzi di peso ampiamente compatibile con il limite di portata indicato)

8. I difetti riscontrati dal consulente giustificano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1669 cc con ogni onere processuale conseguente.

Sul punto non è contestabile che l'originaria domanda del Comune di Venarotta - intesa a chiedere il risarcimento dei danni per “*occulti e gravi difetti di costruzione*” della piazza pubblica meglio indicata in atti che ne avrebbero cagionato la totale rovina – debba essere interpretata come richiesta di applicazione della speciale disciplina di cui all'art. 1669 cc.

D'altra parte – come si vedrà in seguito – il distacco e la rottura di gran parte della pavimentazione, unitamente ai difetti relativi alla imperfetta realizzazione di alcune opere di raccolta delle acque meteoriche, al distacco di parte dei battiscopa, alla presenza di infiltrazioni in alcuni edifici antistanti la piazza, rendono l'opera pericolosa ed inutilizzabile secondo la sua destinazione propria. Con ciò pienamente legittimando la richiesta di accertamento di responsabilità per gravi difetti.

9. Al riguardo è noto che la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., è riconducibile alla violazione di primarie regole (di rilievo pubblico) dettate per assicurare la sicurezza dell'attività costruttiva, sì da potersi configurare una sua attrazione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e fonda, in caso di crollo/rovina/gravi difetti di un edificio, a carico di chi quell'edificio abbia costruito, una presunzione di responsabilità iuris tantum che può essere vinta dall'appaltatore solo attraverso la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi (Cass. n. 1026/13; Cass. n. 15488/00; Cass. n. 8520/06).



10. Nel presente giudizio è rimasto accertato, sulla base degli elementi di prova avanti evidenziati:

(a) che la piazza oggetto di appalto fosse stata correttamente progettata per sopportare un traffico di tipo veicolare ordinario con esclusione di trasporti di mezzi o carichi stradali eccezionali o sommatoria di carichi,

(b) che il Comune, al momento dell'apertura della piazza, abbia apposto un limite di accesso per veicoli superiori a 35 quintali.

Inoltre l'appellante non ha fornito alcuna prova che tale limite abbia subito effettive violazioni con il passaggio di mezzi di peso eccezionale.

11. A fronte di tali elementi fattuali stanno quelli che testimoniano l'esistenza di lesioni e distacco della maggior parte delle mattonelle della piazza, non ben ancorate al sottofondo (oltre ai difetti relativi alla imperfetta realizzazione di alcune opere di raccolta delle acque meteoriche, al distacco di parte dei battiscopa, alla presenza di infiltrazioni in alcuni edifici antistanti).

Inoltre vi è prova che l'impresa ha realizzato un massetto di sottofondo poco consistente e che è rimasta inadempiente proprio al fondamentale obbligo di fornire un calcestruzzo di completamento del fondo stradale avente le caratteristiche di resistenza minima richieste dal progetto.

12. Se dunque la piazza era stata correttamente progettata per resistere al traffico veicolare ordinario non può esservi dubbio che i gravi difetti rilevati non siano attribuibili né ad eventi naturali (mai dedotti) né ad imprevedibili fatti di terzi come la circolazione di mezzi eccezionalmente pesanti (non provati).

La circolazione di mezzi entro i 35 quintali, autovetture ed autocarri anche a servizio degli esercizi commerciali, appare dunque (contrariamente a quanto ritenuto dall'appaltatrice) condizione strutturale che la piazza avrebbe dovuto sopportare se fosse stata realizzata conformante alle indicazioni di progetto.

D'altra parte dall'ATP/2005 (pagg.4-5) è desumibile che: (a) i distacchi e le rotture hanno riguardato tutta la pavimentazione della piazza sia le zone pavimentate in gres porcellanato sia quelle pavimentate in cemento vibrato, (b) la maggior parte della pavimentazione risulta non ben collegata al sottofondo, (c) la zona pavimentata con mattonelle in cemento vibrato 25x12,50 in più punti evidenzia avvallamenti e protuberanze (foto n. 8 ATP 2005).

I risultati dell'accertamento (non smentiti ed anzi confermati sul punto dai successivi ATP e CTU) sono univoci e sconfessano quanto dedotto dall'appellante: cioè che i danni siano riconducibili alla posa in opera di una pavimentazione in klinker destinata solo all'uso pedonale, inidonea a quello carrabile.

In realtà l'appellante non ha fornito alcuna prova della inidoneità della pavimentazione utilizzata e comunque rotture e distacchi sono generalizzati cioè hanno interessato tutte le aree della piazza sia



quelle che l'impresa deduce come destinate al solo uso pedonale sia quelle che l'impresa riconosce destinate ad uso carrabile: a conferma del fatto che i difetti accertati non sono riconducibili alla scelta di far circolare autoveicoli su materiali inidonei ma a mancanze nella realizzazione delle opere.

13. Quindi, poiché non risulta provato che i gravi difetti siano derivati dall'opera di terzi o dal fortuito, in forza degli oneri probatori ex art. 1669 cc (e comunque in forza dei principi che regolano l'onere probatorio nell'inadempimento contrattuale), la responsabilità per i difetti stessi va presuntivamente ricondotta all'appellante.

D'altra parte il giudizio ha evidenziato gravi inadempienze dell'impresa appaltatrice nell'utilizzo del calcestruzzo di collegamento del sottofondo e l'inidoneità dello stesso a costituire ancoraggio della pavimentazione.

I risultati della prova di carico effettuata dal Ctu appaiono irrilevanti perché :

- (a) dai carotaggi effettuati dalla società che ha svolto anche la prova di carico risulta che il calcestruzzo utilizzato, in punti diversi della piazza, ha dato valori di resistenza molto discordanti: il che è singolare perché, come rilevato dal Ctu, il getto di calcestruzzo dovrebbe essere continuo ed omogeneo e fornire dunque risultati omogenei; di talché è ipotizzabile che il calcestruzzo sia stato gettato - non a regola d'arte - non in continuità e non omogeneamente;
- (b) analogamente è probabile che in punti diversi della piazza il risultato della prova di carico potrebbe fornire risultati diversi: quella realizzata non è quindi pienamente attendibile sulla resistenza del solaio;
- (c) peraltro la prova di carico, ove attendibile, potrebbe escludere che l'inidonea composizione del calcestruzzo abbia offerto una resistenza al carico inferiore a quella richiesta in sede progettuale ma rimarrebbe il fatto che l'ancoraggio della pavimentazione non è avvenuta a regola d'arte consentendo il distacco e la successiva rottura di tutti i tipi di mattonelle (gres e cemento) ;
- (d) in ogni caso, pur volendo ipotizzare il difetto di una attendibile imputazione causale dell'evento , esso va presuntivamente ricondotto all'appaltatore nel difetto di prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi (Cass. SSUU n. 2284/14)

In definitiva il motivo di gravame in esame deve essere respinto nel merito con il riconoscimento della responsabilità ex art. 1669 cc dell'appalatrice/appellante.

14. Sulla quantificazione delle somme a titolo risarcitorio compiuta dal Tribunale sulla base delle risultanze del computo metrico contenuto nell'ATP/2005 va detto che quest'ultimo appare corretto e condivisibile. Risulta infatti necessaria un'opera di integrale ripristino della pavimentazione e del sottofondo, comprensiva dell'inserimento di una rete elettrosaldata che avrebbe dovuto costituire,



come accertato dal CTU, un adempimento necessario per realizzare il manufatto a regola d'arte e che l'impresa in forza della diligenza richiesta avrebbe comunque dovuto mettere in posa (attivando semmai le opportune procedure di variante).

D'altra parte il verosimile inserimento di una rete elettrosaldata nell'opera realizzata risulta da uno dei carotaggi eseguiti dal Ctu in cui è stato reperito un ferro di armatura da 8 mm.

Gli ulteriori costi determinati dal consulente attengono all'eliminazione degli ulteriori difetti (battiscopa, griglie, infiltrazioni).

15. In definitiva va accertato e dichiarato che il presente procedimento costituisce grado di appello del solo giudizio (riunito) di primo grado RG n. 476/07 del Tribunale di Ascoli Piceno, vertente tra Comune di Venarotta e Impresa Edile Morettini Paracucchi Giorgio, definito in primo grado con l'ordinanza ex art. 186quater cpc 13.3.2012 qui impugnata.

L'appello va integralmente respinto (integrando la motivazione del primo giudicante) sia nei confronti del Comune di Venarotta che nei confronti di D'Emidio Mario, con condanna della soccombente alle spese di lite del grado nei loro confronti.

Nessun provvedimento va invece emesso, neppure relativo alle spese, nei confronti dei convenuti nel giudizio RG 1700/07 del Tribunale di Ascoli Piceno (ad eccezione del D'Emidio), poiché essi non rivestono la qualità di parti nel presente giudizio di appello.

PQM

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

1-respinge l'appello;

2-condanna la parte appellante al pagamento, delle spese di lite del presente grado in favore delle parti appellate Comune di Venarotta e D'Emidio Mario liquidate, per ciascuna di esse, in euro 9.600,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. del 15%, Cap e Iva come per legge; .

Così deciso in Ancona, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 3 gennaio 2018.

IL PRESIDENTE

Dr. Gianmichele Marcelli

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dr. Pier Giorgio Palestini

